



Obbligo PEC per le imprese: rischi della mancata comunicazione al Registro Imprese

20/11/2023



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO

Contesto normativo

- D.L. 29-11-2008 n. 185: Art. 16 “Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese”
- D.L. 18-10-2012 n. 179: Art. 5 “Posta elettronica certificata - indice nazionale degli indirizzi delle imprese e dei professionisti”
- D. Lgs. 16- 7-2020 n. 76: “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali”;
- Direttiva 17 luglio 2015 : cancellazione indirizzi PEC non più validi ed attivi

Novità introdotte dall'art. 37 D.L. 76/2020

Disposizioni per favorire l'utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra pubbliche amministrazioni, imprese e professionisti:

- **Sanzione amministrativa :**
 - 60€ per imprese individuali
 - 412 € per le società

- contestuale attribuzione d'ufficio di un nuovo **domicilio digitale**
codicefiscale@impresa.italia.it

Art. 37 L. 120/2020: L'ufficio del registro delle imprese, contestualmente all'irrogazione della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale presso il cassetto digitale dell'imprenditore disponibile per ogni impresa all'indirizzo impresa.italia.it, valido solamente per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, accessibile tramite identità digitale, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio ai sensi dell'articolo 8, comma 6,



IMPRESE SANZIONATE

	2022	2023	TOTALE
SOCIETA'	128	1292	1420
IMPRESE INDIVIDUALI	11	1274	1285

PEC NON VALIDE CANCELLATE DAL 2015

Provincia di Torino 45.431* pec

IMPORTO DELLA SANZIONE : 60€ per il titolare dell'impresa individuale, 412 € (x n) + obbligato in solido

*** 2.439 nell'ultimo anno**



Attuazione dell'art. 37 D.L. 76/2020

Ambito applicativo e Modalità:

- Soggetti sanzionati: l'impresa e i rappresentanti d'impresa
- Notifica verbale sanzione: nel domicilio digitale attribuito d'ufficio
- Avvio del procedimento: unico e cumulativo
- Comunicazioni del procedimento: tramite albo camerale
- Importo spese di procedimento: standard a livello con Pago PA

REGOLAMENTO approvato con deliberazione del Consiglio Camerale n. 6 del 26 luglio 2022 concernente i procedimenti di cancellazione, assegnazione d'ufficio dei domicili digitali con contestuale irrogazione della sanzione, ai sensi dell'art. 37 d.l. 76/2020 convertito nella legge 120/2020 <https://www.to.camcom.it/procedimenti-di-cancellazione-assegnazione-dufficio-dei-domicili-digitali-con-contestuale>



VISURA

Trascrizione

ISCRIZIONE D'UFFICIO DOMICILIO DIGITALE IMPRESA EX ART. 37 L. 120/2020. INDIRIZZO PEC PRECEDENTE: (ASSENTE)

1 Sede **VISURA ORDINARIA**

Indirizzo Sede legale	MIRANO (VE) VIA BASTIA FUORI CAP 30035
Domicilio digitale / PEC	0@impresa.italia.it
Numero repertorio economico amministrativo (REA)	VE - 1
Data iscrizione	19/06/1974

6 Storia delle modifiche **VISURA STORICA**

Protocolli evasi	Anno 2021	2
	Anno 2015	2

Atti iscritti e/o depositati nel Registro Imprese di **VENEZIA ROVIGO**

Protocollo d'ufficio n. 6717/2021 del 14/10/2021

moduli

S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.

Iscrizioni

Data iscrizione: 14/10/2021

ISCRIZIONE D'UFFICIO DOMICILIO DIGITALE EX ART.37 L. 120/2020. INDIRIZZO PEC PRECEDENTE: (ASSENTE)

20/11/2023 Obbligo PEC per le imprese: rischi della mancata comunicazione al Registro Imprese

IL CASSETTO DIGITALE

[impresa.italia.it](https://www.impresa.italia.it)

Le imprese a cui è stato attribuito d'ufficio il domicilio digitale presso il Cassetto dell'imprenditore troveranno, nell'area autenticata, la nuova funzione dei messaggi ricevuti, in sola lettura come indicato dalla norma.

Entra con SPID

Entra con CNS/
Token Wireless




Domicilio digitale

Visualizza messaggi: Tutti

Visualizza messaggi		Cerca nei messaggi	
A	AcI - Automobile Club d'Italia	Scadenza Bollo	12/12/2021 - 13:34
A	AcI - Automobile Club d'Italia	Scadenza Bollo	06/12/2021 - 13:34
M	Ministero della Giustizia	Rinnovo annuale	06/12/2020 - 16:36
A	AcI - Automobile Club d'Italia	Scadenza Bollo	06/12/2020 - 13:34

Sito informativo sul domicilio digitale



UNIONCAMERE

Sei in regola con il domicilio digitale della tua impresa?

Da ottobre 2020 è obbligatorio per legge che la PEC sia iscritta nel Registro delle Imprese, valida come domicilio digitale ufficiale dell'impresa.

In questa pagina trovi:

- ✓ informazioni sul domicilio digitale
- ✓ come procedere se la tua impresa non ha ancora un domicilio digitale
- ✓ le conseguenze del non essere in regola

[Voglio più informazioni](#)

Ti è stato assegnato un domicilio d'ufficio? [Accedi qui](#)


Verificalo adesso

milioni di aziende italiane hanno già iscritto la PEC nel Registro Imprese come domicilio digitale

Non sono un robot

Verifica il domicilio digitale

Non riesci a farlo adesso?
[Copia il link](#) per un secondo momento

 CAMERE DI COMMERCIO DITTALIA

URL: domiciliodigitale.unioncamere.gov.it

https://www.to.camcom.it/registro-impreses-pec-attribuzione-dufficio-e-sanzione

Registro Imprese: PEC - attribuzione d'ufficio e sanzione

Sei in un'azienda? CERCA

Registro Imprese: PEC - attribuzione d'ufficio e sanzione

Registro Imprese: PEC - attribuzione d'ufficio e sanzione



1) Rischio sanzioni!

Ma già comunicata al Registro Imprese il domicilio digitale (PEO) della tua impresa? **Altrimenti, sei non risulta registrata un domicilio digitale, attenti alle sanzioni e l'assegnazione d'ufficio di un domicilio digitale.**

Non sai se sei in regola con la PEC della tua impresa?



2) Verifica la registrazione

Per verificare se hai comunicato il tuo domicilio PEC al Registro Imprese, puoi fare una ricerca della tua impresa. Alla pagina dedicata alle imprese trovi le indicazioni su come ottenere, anche gratuitamente sul tuo computer digitale

In alternativa verifica sul portale dedicato di **Unicomercio**

Il Registro Imprese, che non ha ancora comunicato il proprio domicilio digitale, può risultare non valido e scaduto. Dovranno registrare la propria posizione con la Camera di Commercio competente per territorio. Le imprese inadempienti saranno attribuite d'ufficio dalla Camera di commercio un domicilio digitale. Questo è quanto previsto dalla Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza digitale".

Tutte le imprese iscritte al Registro Imprese, che non hanno ancora comunicato il proprio domicilio digitale all'ufficio della Camera di commercio sarà così formata: C.C.I.A.A./C.C.P.A./C.C.P.A. (ADM/REG/COM/IMPRESA/ITALIA.IT). Sarà attivo solo in ricevimento e sarà automaticamente inserito nel database del Registro Imprese competente per territorio. Le imprese inadempienti saranno attribuite d'ufficio dalla Camera di commercio un domicilio digitale. Questo è quanto previsto dalla Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza digitale".

Il domicilio digitale assegnato all'ufficio della Camera di commercio sarà così formato: C.C.I.A.A./C.C.P.A./C.C.P.A. (ADM/REG/COM/IMPRESA/ITALIA.IT). Sarà attivo solo in ricevimento e sarà automaticamente inserito nel database del Registro Imprese competente per territorio. Le imprese inadempienti saranno attribuite d'ufficio dalla Camera di commercio un domicilio digitale. Questo è quanto previsto dalla Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza digitale".

La sanzione amministrativa, in misura ridotta, per le società sarà di € 412,00 euro e per le imprese individuali di € 80,00 euro.

La Camera di commercio sarà presente al rilascio d'ufficio del domicilio digitale e alla contestuale applicazione delle sanzioni. Per evitare tali conseguenze, le imprese possono ancora comunicare il proprio domicilio digitale (PEO) al Registro Imprese e chiedere l'attivazione. Le indicazioni operative per l'invio della pratica sono reperibili alla pagina PEC Domicilio digitale.

Per verificare la situazione della propria impresa è possibile utilizzare il servizio di assistenza dedicato Domicilio digitale - unicomercio.gov.it

Registro Imprese: PEC - attribuzione d'ufficio e sanzione

Registro Imprese: PEC - attribuzione d'ufficio e sanzione



3) Verifica che la PEC sia attiva!

Per capire se la PEC comunicata al Registro Imprese, è stata comunicata al tuo fornitore di servizi PEC e verificare la corretta ricezione in caso di problemi contatta il tuo fornitore di servizi.

In alternativa verifica sul portale dedicato di **Unicomercio**



4) Non sei in regola? Procurati una PEC

Per richiedere un domicilio digitale (domicilio PEC) occorre rivolgersi ad un gestore di PEC iscritto nell'elenco pubblicato sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale.

non sei in regola, fatti un gestore e procura una PEC!

Il Registro Imprese, che non ha ancora comunicato il proprio domicilio digitale, può risultare non valido e scaduto. Dovranno registrare la propria posizione con la Camera di Commercio competente per territorio. Le imprese inadempienti saranno attribuite d'ufficio dalla Camera di commercio un domicilio digitale. Questo è quanto previsto dalla Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza digitale".

Il Registro Imprese, che non ha ancora comunicato il proprio domicilio digitale, può risultare non valido e scaduto. Dovranno registrare la propria posizione con la Camera di Commercio competente per territorio. Le imprese inadempienti saranno attribuite d'ufficio dalla Camera di commercio un domicilio digitale. Questo è quanto previsto dalla Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza digitale".

Il domicilio digitale assegnato all'ufficio della Camera di commercio sarà così formata: C.C.I.A.A./C.C.P.A./C.C.P.A. (ADM/REG/COM/IMPRESA/ITALIA.IT). Sarà attivo solo in ricevimento e sarà automaticamente inserito nel database del Registro Imprese competente per territorio. Le imprese inadempienti saranno attribuite d'ufficio dalla Camera di commercio un domicilio digitale. Questo è quanto previsto dalla Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza digitale".

La sanzione amministrativa, in misura ridotta, per le società sarà di € 412,00 euro e per le imprese individuali di € 80,00 euro.

Il domicilio digitale assegnato all'ufficio della Camera di commercio sarà così formata: C.C.I.A.A./C.C.P.A./C.C.P.A. (ADM/REG/COM/IMPRESA/ITALIA.IT). Sarà attivo solo in ricevimento e sarà automaticamente inserito nel database del Registro Imprese competente per territorio. Le imprese inadempienti saranno attribuite d'ufficio dalla Camera di commercio un domicilio digitale. Questo è quanto previsto dalla Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza digitale".

La sanzione amministrativa, in misura ridotta, per le società sarà di € 412,00 euro e per le imprese individuali di € 80,00 euro.

Il domicilio digitale assegnato all'ufficio della Camera di commercio sarà così formata: C.C.I.A.A./C.C.P.A./C.C.P.A. (ADM/REG/COM/IMPRESA/ITALIA.IT). Sarà attivo solo in ricevimento e sarà automaticamente inserito nel database del Registro Imprese competente per territorio. Le imprese inadempienti saranno attribuite d'ufficio dalla Camera di commercio un domicilio digitale. Questo è quanto previsto dalla Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza digitale".

La sanzione amministrativa, in misura ridotta, per le società sarà di € 412,00 euro e per le imprese individuali di € 80,00 euro.

Il domicilio digitale assegnato all'ufficio della Camera di commercio sarà così formata: C.C.I.A.A./C.C.P.A./C.C.P.A. (ADM/REG/COM/IMPRESA/ITALIA.IT). Sarà attivo solo in ricevimento e sarà automaticamente inserito nel database del Registro Imprese competente per territorio. Le imprese inadempienti saranno attribuite d'ufficio dalla Camera di commercio un domicilio digitale. Questo è quanto previsto dalla Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza digitale".

La sanzione amministrativa, in misura ridotta, per le società sarà di € 412,00 euro e per le imprese individuali di € 80,00 euro.

Il domicilio digitale assegnato all'ufficio della Camera di commercio sarà così formata: C.C.I.A.A./C.C.P.A./C.C.P.A. (ADM/REG/COM/IMPRESA/ITALIA.IT). Sarà attivo solo in ricevimento e sarà automaticamente inserito nel database del Registro Imprese competente per territorio. Le imprese inadempienti saranno attribuite d'ufficio dalla Camera di commercio un domicilio digitale. Questo è quanto previsto dalla Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza digitale".

La sanzione amministrativa, in misura ridotta, per le società sarà di € 412,00 euro e per le imprese individuali di € 80,00 euro.

Il domicilio digitale assegnato all'ufficio della Camera di commercio sarà così formata: C.C.I.A.A./C.C.P.A./C.C.P.A. (ADM/REG/COM/IMPRESA/ITALIA.IT). Sarà attivo solo in ricevimento e sarà automaticamente inserito nel database del Registro Imprese competente per territorio. Le imprese inadempienti saranno attribuite d'ufficio dalla Camera di commercio un domicilio digitale. Questo è quanto previsto dalla Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza digitale".

Registro Imprese: PEC - attribuzione d'ufficio e sanzione

Registro Imprese: PEC - attribuzione d'ufficio e sanzione



3) Verifica che la PEC sia attiva!

Per capire se la PEC comunicata al Registro Imprese, è stata comunicata al tuo fornitore di servizi PEC e verificare la corretta ricezione in caso di problemi contatta il tuo fornitore di servizi.

In alternativa verifica sul portale dedicato di **Unicomercio**



4) Non sei in regola? Procurati una PEC

Per richiedere un domicilio digitale (domicilio PEC) occorre rivolgersi ad un gestore di PEC iscritto nell'elenco pubblicato sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale.

non sei in regola, fatti un gestore e procura una PEC!

Il Registro Imprese, che non ha ancora comunicato il proprio domicilio digitale, può risultare non valido e scaduto. Dovranno registrare la propria posizione con la Camera di Commercio competente per territorio. Le imprese inadempienti saranno attribuite d'ufficio dalla Camera di commercio un domicilio digitale. Questo è quanto previsto dalla Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza digitale".

Il Registro Imprese, che non ha ancora comunicato il proprio domicilio digitale, può risultare non valido e scaduto. Dovranno registrare la propria posizione con la Camera di Commercio competente per territorio. Le imprese inadempienti saranno attribuite d'ufficio dalla Camera di commercio un domicilio digitale. Questo è quanto previsto dalla Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza digitale".

Il domicilio digitale assegnato all'ufficio della Camera di commercio sarà così formata: C.C.I.A.A./C.C.P.A./C.C.P.A. (ADM/REG/COM/IMPRESA/ITALIA.IT). Sarà attivo solo in ricevimento e sarà automaticamente inserito nel database del Registro Imprese competente per territorio. Le imprese inadempienti saranno attribuite d'ufficio dalla Camera di commercio un domicilio digitale. Questo è quanto previsto dalla Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza digitale".

La sanzione amministrativa, in misura ridotta, per le società sarà di € 412,00 euro e per le imprese individuali di € 80,00 euro.

Il domicilio digitale assegnato all'ufficio della Camera di commercio sarà così formata: C.C.I.A.A./C.C.P.A./C.C.P.A. (ADM/REG/COM/IMPRESA/ITALIA.IT). Sarà attivo solo in ricevimento e sarà automaticamente inserito nel database del Registro Imprese competente per territorio. Le imprese inadempienti saranno attribuite d'ufficio dalla Camera di commercio un domicilio digitale. Questo è quanto previsto dalla Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza digitale".

La sanzione amministrativa, in misura ridotta, per le società sarà di € 412,00 euro e per le imprese individuali di € 80,00 euro.

Il domicilio digitale assegnato all'ufficio della Camera di commercio sarà così formata: C.C.I.A.A./C.C.P.A./C.C.P.A. (ADM/REG/COM/IMPRESA/ITALIA.IT). Sarà attivo solo in ricevimento e sarà automaticamente inserito nel database del Registro Imprese competente per territorio. Le imprese inadempienti saranno attribuite d'ufficio dalla Camera di commercio un domicilio digitale. Questo è quanto previsto dalla Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza digitale".

La sanzione amministrativa, in misura ridotta, per le società sarà di € 412,00 euro e per le imprese individuali di € 80,00 euro.

Il domicilio digitale assegnato all'ufficio della Camera di commercio sarà così formata: C.C.I.A.A./C.C.P.A./C.C.P.A. (ADM/REG/COM/IMPRESA/ITALIA.IT). Sarà attivo solo in ricevimento e sarà automaticamente inserito nel database del Registro Imprese competente per territorio. Le imprese inadempienti saranno attribuite d'ufficio dalla Camera di commercio un domicilio digitale. Questo è quanto previsto dalla Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza digitale".

La sanzione amministrativa, in misura ridotta, per le società sarà di € 412,00 euro e per le imprese individuali di € 80,00 euro.

Il domicilio digitale assegnato all'ufficio della Camera di commercio sarà così formata: C.C.I.A.A./C.C.P.A./C.C.P.A. (ADM/REG/COM/IMPRESA/ITALIA.IT). Sarà attivo solo in ricevimento e sarà automaticamente inserito nel database del Registro Imprese competente per territorio. Le imprese inadempienti saranno attribuite d'ufficio dalla Camera di commercio un domicilio digitale. Questo è quanto previsto dalla Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza digitale".

**registro-impres-pec-attribuzione-
dufficio-e-sanzione**



Grazie per l'attenzione



La campagna di primo popolamento del Registro dei Titolari Effettivi

20 novembre 2023



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO



Il 10 ottobre è iniziata la campagna di primo popolamento del registro

FASE DI PRIMO POPOLAMENTO:

10 ottobre 2023
11 dicembre 2023

Dopo tale data è possibile inviare la comunicazione, ma si incorre in sanzione (art. 2630 c.c.) in misura raddoppiata (1/3 del minimo x2) 68,66 € se l'adempimento avviene entro il 60° giorno; 206,00 € (doppio del minimo) oltre il 60° giorno o in caso di omessa comunicazione

SUCCESSIVAMENTE occorre presentare:

- 1) Una conferma annuale (12 mesi dall'ultima comunicazione), che per le sole IPG può essere inviata con il deposito del bilancio di esercizio. Una comunicazione ogni volta che vi siano variazioni dei dati sulla titolarità effettiva, entro 30 giorni dall'atto che dà luogo alla variazione.

La dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445 del 2000

NOVITA' PER IL REGISTRO DELLE
IMPRESE : il modello TE è
un'autocertificazione

L'autocertificazione, introdotta dal DPR n.
445/2000 (art.46 e 47) può essere:

- dichiarazione sostitutiva di
certificazione
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorietà.



Si applicano le disposizioni previste
dall'art. 76 del dpr n. 445/2000

Art. 76 dpr 445/2000

- 1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.*
- 2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.*
- 3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.*
- 4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.*

I dati aggiornati....

.....al 15 novembre il sistema camerale aveva ricevuto oltre 200 mila pratiche:

- 99% IPG iscritte al Registro Imprese
- 1% Altre forme



- Il 92% delle pratiche è stato evaso ed il tempo medio di evasione è stato di 1 giorno

al 15 novembre al RI di TORINO sono pervenute 6604 pratiche

- 6257 evase *
- 347 in istruttoria

* TIPOLOGIA:

- IPG 6195
- PGP 53
- TRUST E AFFINI 9

VISURA ORDINARIA

2 Informazioni da statuto/atto costitutivo

Registro Imprese	Codice fiscale e numero di iscrizione: <input type="text"/> Data di iscrizione: 17/10/2001 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA, Annotata con la qualifica di IMPRESA ARTIGIANA (sezione speciale), Iscritta nella sezione autonoma del TITOLARE EFFETTIVO
Estremi di costituzione	Data atto di costituzione: 27/09/2001
Sistema di amministrazione	consiglio di amministrazione (in carica)
Oggetto sociale	<input type="text"/>
Poteri da statuto	... L'ORGANO AMMINISTRATIVO HA TUTTI I POTERI PER L'AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'. IN SEDE DI NOMINA POSSONO TUTTAVIA ESSERE INDICATI LIMITI AI POTERI DEGLI AMMINISTRATORI. ...

Estremi di costituzione

10/11/2023 La campagna di primo popolamento del Registro dei Titolari Effettivi



VISURA STORICA

**Atti iscritti e/o depositati nel
Registro Imprese di TORINO**

Protocollo n. [redacted]/2023
del 09/11/2023
moduli

**TE - comunicazione titolarita' effettiva
C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.l.**

Protocollo n. [redacted]/2023
del 19/01/2023

FASE SUCCESSIVA

**L'accreditamento dei soggetti obbligati
alla adeguata verifica della clientela
Art. 6 D.M. 55/2022**



Te✓ | **Titolare Effettivo**
Dato ufficiale Registro Imprese

L'ACCREDITAMENTO: SCADENZE



La normativa non prevede espressamente una data a partire dalla quale sarà possibile trasmettere le domande di accreditamento. Stiamo lavorando per attivare il servizio dal **12/12/2023**, ossia dal giorno successivo alla conclusione della fase di primo popolamento delle apposite sezioni dei Titolari effettivi.

12/12/2023

E DOPO?

- L'accesso ai dati dei titolari effettivi in sede di adeguata verifica della clientela: accesso **libero** (pur in presenza di controinteressato) e **pieno** (senza limitazioni/riduzioni);
- Il rinnovo della domanda di accreditamento, trascorsi 2 anni;
- La comunicazione di eventuali modifiche dello status di SO o la sua cessazione entro dieci giorni;
- La comunicazione di eventuali modifiche dei delegati (o referenti operativi): aggiunta delegati o revoca delegati.

www.titolareeffettivo.registroimprese.it

La domanda di accreditamento (art. 6 c. 2 D.M. 55/2022)



L'istanza di accreditamento contiene:

- a) l'appartenenza del richiedente ad una o più delle categorie tra quelle previste dall'articolo 3 del decreto antiriciclaggio;
- b) i propri dati identificativi, compreso l'indirizzo di posta elettronica certificata, e quelli del rappresentante legale nel caso di persona giuridica;
- c) l'indicazione dell'autorità di vigilanza competente di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c) del decreto antiriciclaggio o dell'organismo di autoregolamentazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera aa) del medesimo decreto e, se del caso, delle amministrazioni e degli organismi interessati di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto antiriciclaggio;
- d) **la finalità dell'utilizzo dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva a ESCLUSIVO supporto degli adempimenti di adeguata verifica della clientela.**
- e) la richiesta di accreditamento è resa ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/00

Conseguenze penali in caso di
dichiarazioni false, ai sensi dell'art. 76 DPR
445/00

ACCREDITAMENTO

AUTORIZZAZIONE (con validità biennale e rinnovabile) al SO, e ai suoi eventuali delegati, ad accedere alle apposite sezioni dei titolari effettivi - Art. 6 c.1 D.M. 55/2022.

I soggetti obbligati (SO) (art. 3 D.Lgs. 231/1997):

- **Imprese** (es. banche, assicurazioni, mediatori immobiliari, commercianti in cose antiche o opere d'arte, gestori di case da gioco o di servizi di gioco su internet);
- **Professionisti indipendentemente dalla prestazione fornita** (es. commercialisti, revisori legali);
- **Professionisti a seconda della prestazione fornita** (es. notai, avvocati, consulenti diversi in materia di contabilità e tributi).

I soggetti obbligati di cui all'articolo 3 del decreto antiriciclaggio, previo accreditamento, accedono alla sezione autonoma e alla sezione speciale del registro delle imprese, per la consultazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva a supporto degli adempimenti concernenti l'adeguata verifica della clientela, ai sensi degli articoli 18 e 19 del decreto antiriciclaggio.

L'ACCREDITAMENTO: DOVE



<https://titolareeffettivo.registroimprese.it>



PER MAGGIORI INFORMAZIONI

Te✓

Titolare Effettivo

Dato ufficiale Registro Imprese

<https://titolareeffettivo.registroimprese.it/chi-e>

Grazie per l'attenzione